



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



SIDREA

Società Italiana dei Docenti di
Ragioneria e di Economia Aziendale

Il calcolo del danno causato dagli organi sociali

*GdS Diagnosi precoce e crisi di impresa - Sottogruppo Determinazione del Danno
Patrizia Riva, Annalisa Baldissera, Alessandro Gaetano, Simone Manfredi*

Prof.ssa Patrizia Riva, PhD
Università del Piemonte Orientale

PAROLE DELLA CRISI ESAMINATE

«DETERMINAZIONE» DEL «DANNO RISARCIBILE»

**CONCETTI SEMPLICI SOLO SE «SFUGGE»
LA COMPLESSITA' AZIENDALE**

**RISCHIO: GENERARE UNA AMPIA
LATITUDINE DI COMPORTAMENTI**

IL CCI INTERVIENE

IN SEDE CIVILISTICA

INTEGRANDO L'ART. 2468 C.C., c. 3

(GIÀ IN VIGORE DAL 2019)

**CAVEAT ... DIFFUSE NECESSITA' DI DETERMINAZIONE
CONNESSE ALL'ART.87 CCI**

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori e salva la prova di un diverso ammontare:

- **METODO INTEGRALE (o dei netti patrimoniali o della perdita incrementale)** Il danno risarcibile si presume pari alla
 - DIFFERENZA TRA IL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA IN CUI L'AMMINISTRATORE È CESSATO DALLA CARICA O, IN CASO DI APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE,
 - ALLA DATA DI APERTURA DI TALE PROCEDURA
 - E IL PATRIMONIO NETTO DETERMINATO ALLA DATA IN CUI SI È VERIFICATA UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2484,
 - DETRATTI I COSTI SOSTENUTI E DA SOSTENERE, SECONDO UN CRITERIO DI NORMALITÀ, DOPO IL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO E FINO AL COMPIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.
- **METODO SEMPLIFICATO (o del deficit da LG)** - Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno
 - È LIQUIDATO IN MISURA PARI ALLA DIFFERENZA TRA ATTIVO E PASSIVO ACCERTATI
- **APPROCCI DI TIPO PARZIALE (diffuso nella prassi)** - Agli amministratori vengono contestati gli effetti di singole operazioni o di gruppi di operazioni

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'APPROCCIO CHE SEGUE LA LOGICA DI DETERMINAZIONE DEL DANNO PIÙ COMPLETA E METODOLOGICAMENTE CORRETTA RISULTA ESSERE IL PRIMO

L'ADOZIONE DI MODELLI ALTERNATIVI, DI TIPO *SEMPLIFICATO* O *PARZIALE* PUÒ RISULTARE PIÙ AGEVOLE E CONVENIENTE PER CHI AGISCE AL FINE DI VEDERSI RISARCITO IL DANNO SUBITO, QUALE CONSEGUENZA DEL COMPORTAMENTO INADEGUATO DEGLI AMMINISTRATORI

CRITICITA' CHE DERIVANO DA DUE ASSUNTI SEMPLIFICANTI

- **POSSIBILITÀ DI GIUNGERE, IN OGNI CASO, ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO**, anche nei casi in cui l'azione di risarcimento viene proposta da parte di un soggetto che risulta esterno alla società e che agisce senza disporre di dati contabili di dettaglio adeguati
- **RITARDO NELLA APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE (O ANCHE DI UNA PROCEDURA LIQUIDATORIA) SI TRADUCE IN** una indebita prosecuzione dell'attività di gestione di una impresa che ha perso le proprie condizioni di equilibrio la quale, quasi sempre genera un depauperamento delle consistenze patrimoniali della società, che comporta di per sé la emersione di **un DANNO PER I CREDITORI SOCIALI**

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

LA SECONDA (SEMPLIFICATA) E LA TERZA (PARZIALE) SONO:

- meno convenienti per l'amministratore (SANZIONE)
- più convenienti per il gestore della procedura e per i creditori che decidano di attivare autonomamente la azione di responsabilità (AGEVOLAZIONE)

PERCHÈ

- **LA SECONDA:** **ATTRIBUISCE** **AUTOMATICAMENTE** **ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI TUTTE LE DIFFERENZE TRA ATTIVO REALIZZATO E PASSIVO ACCERTATO INDIVIDUATE NEL CORSO DELLA PROCEDURA CONCORSALE**
- **LA TERZA:** **SEMPLIFICA** **CONSIDERANDO SOLO GLI EFFETTI DI ALCUNE OPERAZIONI E IGNORANDO L'IMPATTO SISTEMICO DELLE CONDOTTE; SI HA ONERE PROBATIVO INFERIORE**
- **PORTANO QUINDI A DETERMINARE UN** **DANNO DI IMPORTO SUPERIORE** **A QUELLO A CUI SI PERVIENE APPLICANDO IL** **PRIMO MODELLO**

MA ... E' CORRETTO IGNORARE LA COMPLESSITA' AZIENDALE?

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

MODELLO INTEGRALE

1. APPROCCIO DI TIPO SISTEMICO ALLA STIMA DEL DANNO, CHE

CONSENTE DI INCLUDERE NEL PROCESSO DI **QUANTIFICAZIONE DEL VALORE OGGETTO DI RISARCIMENTO** **TUTTI I RISULTATI PRODOTTI DAGLI ATTI DI GESTIONE DEL PERIODO SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**, FINO ALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA CONCURSUALE (O DI CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DALLA CARICA)

- **TUTTI I RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI DEGLI ATTI DI GESTIONE, OLTRE ALLE ALTRE FATTISPECIE CHE** **COMPORNO RIDUZIONE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ**
- **TUTTI GLI EVENTUALI EFFETTI POSITIVI CHE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE IN CONDIZIONI DI** **NORMALE FUNZIONAMENTO, PUÒ AVERE GENERATO SULLA DOTAZIONE DI PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ**

2. SERIE NON TRASCURABILE DI COMPLICAZIONI SUL PIANO OPERATIVO, SOPRATTUTTO ASPETTI DI CARATTERE TECNICO-CONTABILE.

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

Tre grandezze utilizzate per la stima del danno:

- A. IL VALORE DEL *PATRIMONIO NETTO ALLA DATA IN CUI SI VERIFICA LA CAUSA DI SCIoglimento* (*PATRIMONIO NETTO INZIALE*)**
- B. IL VALORE DEL *PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA* O ALLA DATA DI *CESSAZIONE DALLA CARICA* DEGLI AMMINISTRATORI (*PATRIMONIO NETTO FINALE*)**
- C. L'IMPORTO DEI *COSTI SOSTENUTI E DA SOSTENERE, SECONDO UN CRITERIO DI NORMALITÀ*, DOPO IL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI *SCIoglimento* E FINO AL COMPIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE (*COSTI DI LIQUIDAZIONE*).**

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

A. PATRIMONIO NETTO INZIALE

1. Momento in cui tale fattispecie venga a verificarsi



- La norma fornisce uno **spunto generico rispetto alla necessità della puntuale individuazione del *dies a quo***: “... il patrimonio netto determinato alla ***data in cui si è verificata una causa di scioglimento*** ...»
 - I **cas**i di **scioglimento non dichiarato**, sono correlati a una **condotta degli amministratori di tipo colposa, se non dolosa**. Il danno pertanto non è reso manifesto per non dover adottare le tutele del caso:
 - ricapitalizzazione della società;
 - messa in liquidazione della società (per il venir meno del capitale).
- **MOMENTO DI «INSUSSISTENZA PATRIMONIALE»** - accertata alla luce dei **valori correnti del patrimonio netto piuttosto che di quelli contabili**
 - *In logica economico-aziendale, il patrimonio netto iniziale deve mostrarsi realmente inidoneo a soddisfare le pretese dei creditori: ciò non accade quando l'attivo sia inferiore alle passività, bensì quando il valore corrente delle attività risulti incapace di garantire la loro integrale copertura*

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

A. PATRIMONIO NETTO INZIALE

2. Tipologia di documento amministrativo - contabile da cui far emergere il valore del patrimonio netto



- **Fino ad ora situazioni periodiche annuali** dalle quali emerge la riduzione del capitale, e solo in pochi rari casi alla presenza di situazioni infrannuali che risultano assai rari
- **Con il CCI** la attivazione dei meccanismi di **early warning della crisi** porterà a redigere **situazioni periodiche infrannuali**, che potrebbero certamente agevolare nel reperimento di elementi necessari al calcolo

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

A. PATRIMONIO NETTO INZIALE

3. Criteri con cui determinare il patrimonio netto iniziale



DI LIQUIDAZIONE

- ***Deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione, in modo che si attui la doverosa sterilizzazione dell'abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, abbattimento che, come tale, non è imputabile alla mala gestio degli amministratori.***
 - dovrà essere depurato di tutti i valori dell'attivo che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale (es.: avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti; risconti attivi) e delle svalutazioni doverose di poste attive omesse (allo scopo di occultare una perdita)
 - le rettifiche di funzionamento operate sul primo bilancio vanno ripetute anche sul secondo bilancio posto in comparazione

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

B. PATRIMONIO NETTO FINALE

Momento di Cessazione dell'amministratore e/o di Apertura della procedura concorsuale

- a. **Apertura LG** – attivo e passivo fallimentare come risultante dal **programma di liquidazione** (salve integrazioni successive), redatto in un contesto di *liquidazione forzata* oppure il bilancio consegnato dall'amministratore al curatore?
- b. **Apertura CP** – **situazione di partenza del piano (o base dati ex PRPR e PAPR) redatta dagli amministratori e revisionata dall'attestatore** (art. 87 CCI)
- c. **Liquidazione volontaria** – **bilancio iniziale del liquidatore**, non il rendiconto finale degli amministratori che secondo l'OIC 5 è redatto in continuità ancorché ispirata a *prudenza amministrativa*
- d. **Sostituzione con altri amministratori** (dopo il verificarsi della data di scioglimento) – **bilancio o situazione approvata alla data più prossima** rettificati per applicare **criteri liquidatori**

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

C. COSTI DI LIQUIDAZIONE

NON TUTTA LA PERDITA RICONTRATA DOPO IL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI SCIoglimento PUÒ ESSERE RIFERITA ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA, POTENDO ESSA IN PARTE PRODURSI ANCHE IN PENDENZA DI LIQUIDAZIONE O DURANTE IL FALLIMENTO IN RAGIONE DEL VENIR MENO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA E DELL'OPERATIVITÀ DELL'IMPRESA ... (CASSAZIONE 23 GIUGNO 2008, N. 17033)

1. CRITERIO DI “NORMALITÀ”

A. DISCRIMINAZIONE TRA COSTI LEGATI ALL'ILLEGITTIMA CONTINUITÀ E I COSTI DA SOSTENERSI IN OGNI CASO

B. VA INDENTIFICATA LA SOMMA ALGEBRICA DEI COSTI E DEI RICAVI CHE AVREBBERO CARATTERIZZATO UNA LEcita ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (O L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI LG)

2. APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI LA CONTABILITÀ DELLA SOCIETÀ FALLITA SIA ATTENDIBILE

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO: INTEGRALE

- **Sintetico** - *in quanto richiede la determinazione del danno quale differenza tra due sole grandezze patrimoniali individuate una all'inizio e l'altra alla fine periodo di illegittima continuazione dell'attività*
- **Indiretto** - *in quanto non prevede la considerazione di singoli atti o operazioni illegittimi, né l'individuazione del saldo tra ricavi e costi dei singoli esercizi, né l'individuazione tra flussi positivi e flussi negativi generati dalla illegittima continuazione dell'attività*

METODO INTEGRALE: SINTESI

DEVE ESSERE

- **INDIVIDUATO IL MOMENTO - t_0 - DI REALE PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE o MEGLIO DI «INSUSSISTENZA PATRIMONIALE», APPLICANDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI IN IPOTESI DI CONTINUITA' MA RIESPRIMENDO L'ATTIVO A VALORI CORRENTI**
- **RIPROSPETTATO IL BILANCIO O LA SITUAZIONE INFRANNUALE UTILIZZANDO CRITERI DI LIQUIDAZIONE IN t_0**
- **VALUTATA LA GESTIONE DA t_0 A t_1 MOMENTO ATTUALE DISTINGUENDO IN TERMINI DIFFERENZIALI LE ATTIVITA' CONSERVATIVE E LE ATTIVITA' OPERATIVE (CHE NON CI SAREBBERO STATE SE CORRETTAMENTE AVESSSE AVUTO INIZIO LA LIQUIDAZIONE)**
- **INDIVIDUATO IL PNC NEL MOMENTO - t_1 - DELLA APERTURA DELLA PROCEDURA**
- **VERIFICATA L'ESISTENZA DEL DANNO QUALE DIFFERENZA: (PNC t_1 - PNC t_0 liq)**

IL CCI ERA INTERVENUTO

IN SEDE PENALE

**CON IMPORTANTI ESIMENTI
NON PIU' PRESENTI PERO'
NELLA PROPOSTA DI DECRETO DEL 17 MARZO 2022**

- Art. 25, c.2 CCI: “QUANDO, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle CONDOTTE POSTE IN ESSERE PRIMA DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA, IL DANNO CAGIONATO È DI SPECIALE TENUITÀ, NON È PUNIBILE CHI HA TEMPESTIVAMENTE PRESENTATO L’ISTANZA ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI D’IMPRESA OVVERO LA DOMANDA DI ACCESSO A UNA DELLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dei casi in cui risulta un danno di speciale tenuità per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e comunque il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro”.

Art. 25, c.2 CCI:

| Categorie di danno | Limiti dimensionali | Esimente conseguente |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| Danno di speciale tenuità | Non individuato direttamente. La quantificazione deve però senz'altro essere inferiore al valore discriminante del danno di "media" rilevanza (2.000.000 euro) | Non punibilità |
| Danno di "media" rilevanza | Il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro e, contemporaneamente, il valore dell'attivo inventariato e offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari | Pena ridotta fino alla metà |
| Danno di "piena" rilevanza | Il danno cagionato è superiore a 2.000.000 | Pena piena |

ATTENZIONE!!!!


NELLO SCHEMA DI DECRETO APPROVATO IL 17 MARZO 2022 CHE MODIFICA IL CCI, È ELIMINATA LA TASSONOMIA INTRODotta CON IL CCI 2019 CON RIFERIMENTO AD DANNO CAUSATO AI CREDITORI DA CONDOTTE DISTRAATTIVE AVENTI RILEVANZA PENALE

MA ALLORA ... RILEVA O NO LA TEMPESTIVITA'?

SI, MA NON CI SONO MISURE PREMIALI ... GLI ADEGUATI ASSETTI SONO UN OBBLIGO NON SONO UNA OPPORTUNITA' LASCIATA ALLA SCELTA DELL'IMPREDITORE ...

SONO UN «MUST HAVE» NON UN «NICE TO HAVE»


MAPPA DEI RUOLI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RILEVANTI



Principio Guida

PROPORZIONALITA'
O
ADEGUATEZZA

GOVERNANCE PER L'EARLY WARNING E LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA



C.N.C.
OVVERO LA FASE DI
«*TRIAGE (AZIENDALE)*»

PER LA QUALE SI DEVE ESSERE
«PRONTI»

PREVEDERE LA CRISI ... PER EVITARLA E PER NON ARRECARE DANNO AL SISTEMA AZIENDA ... RIMEDIANDO PER TEMPO

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:

“Chi di voi volendo costruire una torre, non siede PRIMA a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine?

Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo:

Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.

Vangelo secondo Luca 14, 25-33